

SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI SANITARI E SPECIALI

Chiarimenti in materia di applicazione del DLgs 152/2006 art. 212, pervenutici da “Gruppo Hera” a seguito di nostra richiesta.

Si riporta quanto precisato da Hera spa – Divisione ambiente – BURS EMILIA –

“Con riferimento alla Vs. richiesta del 01.06.2006, relativa alle condizioni per il trasporto in proprio dei rifiuti, si precisa quanto segue:

In base alle attuali disposizioni è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori per il trasporto in proprio non occasionale per le ditte organizzate in forma di ente o impresa.

Per gli altri soggetti come gli studi professionali non organizzati in forma di ente o impresa non è possibile l’iscrizione all’Albo Gestori e possono quindi continuare a trasportare i propri rifiuti senza tale iscrizione.

L’accettazione ai ns. impianti è dunque possibile solo tramite autodichiarazione, da indicare nelle annotazioni del formulario, attestante tale specifica condizione”.

Conclusione:

i medici chirurghi/odontoiatri che trasportavano in proprio i rifiuti sanitari prodotti negli studi possono continuare a conferirli personalmente annotando nel formulario di identificazione dei rifiuti la dicitura

“Non iscritto all’Albo Gestori in quanto non ente o impresa”.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

ART. 212

COMMA 8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Dr. Antonino Addamo (giugno 2006)